

Vista la nota del capo di Gabinetto *pro tempore* del 19 dicembre 1994, n. 23676/94/GAB/A6, con la quale si comunicava alla regione, in risposta alla citata richiesta di revoca, che «su conforme parere della Conferenza direttori dei servizi, il direttore del servizio I.A.R. è incaricato ad attivare tutte le procedure necessarie per perfezionare atti di definitivo impegno entro il 31 dicembre 1994»;

Vista la proroga al 31 dicembre 1995 concessa dalla Commissione U.E. al Governo italiano per l'assunzione di atti di definitivo impegno per gli interventi compresi nel Quadro comunitario di sostegno 1989-1993, compresi quelli relativi al programma Envireg;

Vista la nota della Commissione europea, Direzione generale XVI, del 15 dicembre 1995, n. 95434457, con la quale si comunicava che «non vi sono obiezioni per l'attuazione della convenzione da parte del Ministero dell'ambiente, che assume così la titolarità degli interventi da realizzare sul territorio regionale»;

Vista la nota della presidenza della regione siciliana n. 3255 dell'8 marzo 1996, con la quale viene confermato l'assenso affinché il Ministero dell'ambiente provvede direttamente all'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento con il citato decreto ministeriale del 22 settembre 1993;

Considerata l'urgenza di dare attuazione agli interventi citati;

Decreta:

Art. 1.

1. La titolarità del finanziamento degli interventi citati in premessa è assegnata al servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente, il quale, pertanto, assume le responsabilità e competenze previste a carico della regione dagli articoli del decreto ministeriale di concessione del finanziamento citato in premessa.

2. A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 2, commi 3 e 4, del succitato decreto i trasferimenti delle somme in anticipazione sia dell'atto di affidamento che per i successivi stati di avanzamento saranno trasferiti direttamente dal Ministero del tesoro, direzione IGFOR ai soggetti attuatori degli interventi, sulla base di apposita autorizzazione rilasciata dal servizio I.A.R.

Art. 2.

1. Le somme già trasferite alla regione siciliana a titolo di prima anticipazione per l'avvio dell'attuazione degli interventi citati saranno utilizzate dalla regione siciliana per il pagamento di stati di avanzamento degli altri interventi ammessi a finanziamento e già appaltati.

Roma, 14 marzo 1996

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 53

96A4152

DECRETO 15 maggio 1996.

Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento delle attività di travaso di autobotti e ferrocisterne.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, che disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo delle attività connesse all'applicazione del decreto stesso;

Considerato che ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 12 il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della Conferenza di servizi per i rischi industriali, stabilisce le norme generali di sicurezza ai fini della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti;

Considerato, altresì, che per tutti i depositi di gas di petrolio liquefatto presenti nel territorio nazionale sussiste l'esigenza di garantire livelli omogenei di sicurezza indipendentemente dai quantitativi detenuti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi per i rischi industriali di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245;

In conformità alle predette determinazioni della Conferenza di servizi per i rischi industriali;

Decreta:

Art. 1.

Il fabbricante responsabile di un deposito di gas di petrolio liquefatto, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, deve adottare, nello svolgimento delle attività di travaso di autobotti e ferrocisterne, le procedure e le norme tecniche di sicurezza di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1996

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 74

ALLEGATO

PROCEDURE PER IL TRAVASO DI AUTOBOTTI E FERROCISTERNE IN DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO.

1) Il registro giornaliero di cui al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, art. 25, è obbligatoriamente integrato dal manuale operativo di sicurezza che l'operatore sottoscrive ogni volta che è effettuata un'operazione di travaso e tenuto a disposizione degli organi di controllo.

2) La movimentazione in quantità superiore a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti costituisce violazione degli obblighi derivanti dalla concessione. Pertanto da parte delle autorità concedenti potranno essere adottati tutti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente. Il prefetto inoltre potrà procedere emettendo il provvedimento di sospensione in base alla potestà conferitagli dalla legge n. 966/1965 dell'art. 153 del testo unico delle leggi del codice penale del 4 febbraio 1915, n. 148.

3) Le procedure operative dovranno prevedere il preventivo controllo del possesso, da parte degli autisti, delle abilitazioni di legge, nonché provvedimenti idonei ad evitare partenze intempestive delle autobotti (per es. ritiro delle chiavi di accensione) e/o movimenti indesiderati delle stesse.

4) Il corretto posizionamento dell'autocisterna al punto di travaso finalizzato ad ottenere la completa copertura della cisterna in travaso da parte dell'impianto fisso di raffreddamento dovrà essere indicato da apposita segnaletica orizzontale salvo il caso di presenza di pesa continua.

5) Eventuali operazioni al punto di travaso che per qualsiasi motivo non possono esattamente identificarsi come ordinarie operazioni di travaso dovranno essere oggetto di specifico permesso di lavoro.

6) Le procedure di verifica e controllo del grado di riempimento dovranno essere oggetto di specifica trattazione nell'ambito delle procedure operative.

7) Il personale addetto al travaso dovrà poter disporre dell'equipaggiamento protettivo nelle immediate prossimità del luogo di lavoro. Gli stessi dovranno avere al seguito guanti antitermici durante l'intera durata delle operazioni di carico/scarico.

8) All'interno dei depositi è ammessa la presenza dei soli vettori compatibili con i punti di travaso e con la capacità disponibile, limitatamente al tempo necessario alle operazioni di carico/scarico fatto salvo il caso di specifica richiesta dello scalo merci che serve il deposito.

La presenza di ulteriori vettori, sia pieni che vuoti, è consentita esclusivamente all'interno di aree a ciò destinate che dovranno essere protette da impianti fissi di irrorazione e/o da monitori dimensionati per una portata specifica non inferiore a 5 l/min/m² di superficie dell'area di sosta. Dette aree dovranno essere caratterizzate da una distanza di sicurezza interna non inferiore a quella indicata dal decreto ministeriale del 13 ottobre 1994 per le autocisterne in travaso.

9) Le procedure operative dovranno risultare da apposito cartello posizionato in modo ben visibile, in prossimità del punto di travaso.

96A4153

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 240, recante: «Adeguamento di canoni e di contributi per l'esercizio di stazioni di radioamatore».

Il decreto-legge 3 maggio 1996, n. 240, recante: «Adeguamento di canoni e di contributi per l'esercizio di stazioni di radioamatore» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 1996.

96A4239

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifica di eccipienti)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 476 del 7 giugno 1996

Specialità medicinale: CLENIL «Rino» aerosol 15 g, n. di A.I.C.: 023103031.

Società: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermid. 26/A, 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sorbitan trioleato —; triclorofluorometano —; diclorodifluorometano —; polisorbato 20, 30; cellulosa microcristallina e carbossimetilcellulosa sodica 240; metile p-idrossibenzoato 40,5; propile p-idrossibenzoato 4,5; alcol benzilico 101; sodio fosfato bibasico biidrato 217,2; potassio fosfato monobasico 106,2; sodio cloruro 126; acqua depurata q.b. 30 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 477 del 7 giugno 1996

Specialità medicinale: SOLCOSERYL gelee 20%, 20 g, n. di A.I.C.: 013528029.

Società: Solco Basel A.G., Ruhrbergstrasse, 21, 4127 Birsfelden.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: paraossibenzoato di metile (conservante) g 0,0346; paraossibenzoato di propile (conservante) g 0,0054; lattato di calcio g 0,06; propilenglicol g 0,4; carbossimetilcellulosa sodica g 0,36; acqua depurata q.b. a g 20.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 478 del 7 giugno 1996

Specialità medicinale: TOCALFA 20 geloperle n. di A.I.C.: 005982020.

Società: Asta medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5, 20133 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato.

eccipienti: olio per preparazioni iniettabili mg 63,5; gelatina mg 72; glicerolo mg 27; etile p-idrossibenzoato sodico mg 0,35; propile p-idrossibenzoato sodico mg 0,18.